



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER L'EMILIA-ROMAGNA**  
**BOLOGNA**  
**SEZIONE I**

**Registro Sentenze: 95/2008**  
**Registro Generale: 1296/2007**

nelle persone dei Signori:

**CALOGERO PISCITELLO** Presidente  
**GIORGIO CALDERONI** Cons. , relatore  
**SERGIO FINA** Cons.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso principale n. 1296/2007, proposto da:

*ASSOCIAZIONE IL METRO' CHE VORREI*  
*BIZZOCCHI ALBERTO*

rappresentati e difesi da:

*MORELLO AVV. ANTONINO*

con domicilio eletto in BOLOGNA

*VIA SARAGOZZA 28*  
*presso*  
*MORELLO AVV. ANTONINO*

**contro**

*COMUNE DI BOLOGNA*  
rappresentato e difeso da:  
*RUSSO VALENTINI AVV. MARIA ROSARIA*  
*TODDE AVV. ANTONELLA*  
*CARESTIA AVV. GIULIA*  
*con domicilio eletto in BOLOGNA*  
*PIAZZA GALILEO 4*  
*presso*  
*UFFICIO LEGALE COMUNE DI BOLOGNA*

*SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA*

*COMITATO DEI GARANTI EX ART.7 DELLO STATUTO COMUNE BOLOGNA*

e sul ricorso incidentale del

*COMUNE DI BOLOGNA*  
rappresentato e difeso da:  
*RUSSO VALENTINI AVV. MARIA ROSARIA*  
*TODDE AVV. ANTONELLA*  
*CARESTIA AVV. GIULIA*  
*con domicilio eletto in BOLOGNA*  
*PIAZZA GALILEO 4*  
*presso*  
*UFFICIO LEGALE COMUNE DI BOLOGNA*

per l'annullamento

- del verbale del Comitato dei Garanti del 20 settembre 2007, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di referendum consultivo presentato dal Comitato promotore “Il Metrò che vorrei” in data 20 giugno 2007;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 10, 2° comma, lettera b) del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, approvato con deliberazioni consiliari n. 349 del 14.11.1994 n. 202 del 22.7.1996 e n. 82 del 31.3.2004;

nonché per l’annullamento

del medesimo verbale di cui sopra, nei limiti indicati dal predetto ricorso incidentale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto il ricorso incidentale del Comune di Bologna;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008, il relatore Cons. GIORGIO

CALDERONI e uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2007, l'Associazione bolognese "Il Metrò che vorrei" ed il Sig. Alberto Bizzocchi - firmatario dell'istanza di referendum comunale consultivo (ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Comune di Bologna e dell'art. 10 del Regolamento sui diritti di partecipazione) sulle proposte di sviluppo della rete dei trasporti pubblici della città di Bologna - hanno impugnato la determinazione, assunta nella seduta del 20 settembre 2007, con cui il Comitato dei Garanti, di cui al suddetto art. 7 dello Statuto, ha dichiarato inammissibile, a maggioranza, la richiesta di referendum consultivo presentata dal predetto Comitato promotore.

A sostegno dell'impugnativa si deducono:

- quanto al presunto carattere abrogativo del quesito referendario, censure di violazione del più volte citato art. 7 dello Statuto e di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità;
- quanto alla presunta violazione dell'art. 10, comma 2 del Regolamento comunale sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, censure di eccesso di potere per falso supposto di fatto e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 7, commi 1 e 2 dello Statuto e dello stesso art. 10 del Regolamento; falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; nonché, per quanto occorrer possa, invalidità del medesimo art. 10, comma 2 del Regolamento.

2. Il Comune di Bologna si è costituito in giudizio il successivo 4 dicembre 2007, con il patrocinio della civica Avvocatura e chiedendo, in via preliminare, "che l'avverso ricorso venga respinto perché inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice adito, nonché del tutto infondato".

3. Alla Camera di Consiglio del 6.12.2007, di delibazione dell'istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso, la causa veniva direttamente fissata per la trattazione nel merito all'odierna pubblica Udienza, cosicché, con l'accordo delle parti, il Collegio non si pronunciava sull'istanza *de qua*.

4. Il successivo 27 dicembre 2007, si costituiva per il Comune di Bologna nuovo procuratore del libero foro, in unione ai già nominati dell'Avvocatura civica.

5. In vista del passaggio in decisione della causa, il solo Comune di Bologna dimetteva (4 gennaio 2008) memoria conclusiva, nella quale:

- a) ribadiva l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice, richiamandosi a precedenti della giurisprudenza amministrativa e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
- b) controdeduceva nel merito delle deduzioni avversarie;
- c) chiedeva *“che l'avverso ricorso venga respinto perché inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice adito, e, comunque, perché del tutto infondato in fatto e in diritto”*.

6. In data 10 gennaio 2008, il Comune, premesso di aver notificato il 9 gennaio 2008 istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, avanti le SS.UU. della Corte di Cassazione ed ai sensi dell'art. 41 c.p.c., depositava separatamente:

- istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 367, comma 1 c.p.c.;
- istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di Cassazione.

7. In data 11 gennaio 2008, il Comune dimetteva copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, depositato presso la Corte di Cassazione lo stesso 11 gennaio (R.G. n. 931/08).

8. In data 15 gennaio 2008, il Comune produceva, altresì, ricorso incidentale per l'annullamento del verbale 20.9.2007 del Comitato dei garanti, nella parte in cui è stata deliberata la sussistenza, nel quesito proposto, dei requisiti dell'esclusiva competenza locale, dell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale a deliberare, dell'attività deliberativa effettivamente in corso; nonché, nella parte in cui non è stata dichiarata l'inammissibilità della proposta referendaria, perché riguardante provvedimenti di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), c) e d) dello Statuto comunale.

9. Indi, all'odierna pubblica udienza la causa passava in decisione, previa discussione orale tra i difensori delle parti in causa.

In particolare:

- la difesa di parte ricorrente, previa rinuncia ai termini relativamente al menzionato ricorso incidentale, ne ha eccepito l'inammissibilità, risultando impugnato un atto proveniente da "organo proprio del Comune"; ha insistito per la manifesta infondatezza del proposto regolamento preventivo di giurisdizione ed ha concluso affinché il Giudice adito, ritenuta la propria giurisdizione, accolga la domanda di annullamento degli atti in epigrafe;
- la difesa del Comune, ha insistito per la non manifesta infondatezza del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'Ente medesimo ed ha concluso affinché il Giudice adito sospenda il giudizio in corso, ai sensi dell'art. 367, comma 1 c.p.c..

10.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che la pregiudiziale *quaestio iuris* da dirimere riguarda, con tutta evidenza, il tema del difetto o meno di giurisdizione di questo Giudice in ordine alla presente controversia.

**10.2.** In proposito, acquista decisivo rilievo la circostanza - evidenziata dal Comune, in tutti i suoi scritti difensivi e nel proposto regolamento preventivo di giurisdizione - che il più recente e pertinente avviso espresso proprio dalla Corte regolatrice della giurisdizione (SS.UU. Cassazione, 3.2.2004, n. 1991) sia nel senso che *“il comitato promotore di referendum (comunale, sia esso abrogativo, consultivo, propositivo: NdE) agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività posta in essere dal secondo”*; il che comporta la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario della *“cognizione della domanda diretta alla tutela della posizione soggettiva del Comitato”*, in relazione allo svolgimento della consultazione referendaria di cui è promotore.

A tale avviso, la giurisprudenza amministrativa ha successivamente mostrato espressamente di uniformarsi (cfr. Tar Liguria, 27.5.2005, n. 723, pure citata dal Comune nei suoi scritti difensivi): tale precedente riveste, a sua volta, precipua pregnanza ai fini della presente controversia, non solo per l'assoluta identità della fattispecie (il Comitato promotore di un referendum consultivo comunale aveva impugnato la relazione della apposita Commissione comunale di Finale Ligure, che aveva ritenuto inammissibile il quesito referendario proposto); ma anche perché si tratta di sentenza (con cui quel G.A. ha dichiarato inammissibile, per proprio difetto di giurisdizione, il ricorso di cui era stato investito) resa in sede cautelare ed in forma semplificata, ai sensi dell'art. 9 l. 205/2000, il quale, come è noto, contempla tale

forma di decisione della causa nel merito nel caso in cui il Tar o il Consiglio di Stato ravvisino “*la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso*”; inoltre, osserva ancora il Collegio, la medesima pronuncia non risulta appellata.

**10.3.** Ma se questo è lo “stato dell’arte” giurisprudenziale in materia, esso - in un certo qual modo - “prova fin troppo” in punto di giurisdizione: cioè, la conseguenza logico-giuridica che se ne trae è (non tanto e non solo che l’istanza *ex art. 41 c.p.c.*, proposta dal Comune di Bologna, è “non manifestamente inammissibile o infondata”, ma) che essa evidenzia, sin da subito (e in maniera altrettanto “manifesta”, secondo il Tar Liguria), il difetto di giurisdizione di questo Giudice.

Il quale - così stando le cose - può e deve porsi il problema se la mera sospensione del giudizio (in attesa del più che prevedibile responso delle SS.UU. della Corte di Cassazione) sia effettivamente la soluzione tecnica più rispondente ai canoni costituzionali del giusto processo; ovvero se non sia ad essi più consona una immediata declaratoria, da parte dell’adito G.A, del proprio difetto di giurisdizione.

**10.4.** Peraltro, si tratta di un’alternativa che già il Giudice amministrativo di I grado si è posto e che ha risolto nel senso di “*definire in rito* (propendendo per il proprio difetto di giurisdizione: NdE) *il giudizio senza disporre la sospensione in attesa della decisione sul regolamento del giurisdizione*”: il riferimento che qui il Collegio intende fare (e che è stato preannunciato alle parti nel corso dell’odierna discussione orale) è alla sentenza T.A.R. Bari 5.1.2005, n. 7, la quale neppure risulta appellata.

Ebbene, in quella circostanza il G.A. ha specificamente motivato la propria scelta con gli argomenti svolti al capo 9 della decisione e che così possono essere sintetizzati:

- a) ai sensi dell'art. 367 1° comma C.P.C., la sospensione del giudizio non avviene automaticamente, ma solo per effetto dell'ordinanza del giudice, emessa a seguito della valutazione circa la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza del regolamento di giurisdizione;
- b) in tali casi, infatti, il giudice non sospende il giudizio, ma lo prosegue confidando sulla ininfluenza che su questo avrà la pronuncia della Suprema Corte (di inammissibilità o di rigetto del regolamento);
- c) tuttavia, una interpretazione estensiva della norma richiamata può includere tra le ipotesi di prosecuzione del giudizio - oltre a quelle di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza - anche quella in cui il Tribunale adito ritenga manifestamente fondato il regolamento di giurisdizione, nel senso quindi del proprio difetto di giurisdizione; consentendo in tal modo una pronuncia immediata su tale questione preliminare che definisca il giudizio, senza attendere l'esito - ritenuto scontato - del regolamento di giurisdizione.

Questi condivisibili argomenti, possono - ad avviso del Collegio - essere corroborati con ulteriori considerazioni, sia di ordine generale, sia di carattere particolare, legate, cioè, al presente giudizio.

**10.5.** Sul piano generale, occorre rilevare che la soluzione qui ritenuta preferibile (non sospensione del processo, a vantaggio di una immediata declaratoria del difetto di giurisdizione del G.A.) risulta confortata dai più recenti arresti delle SS.UU. della Cassazione (cfr. la nota sentenza n. 4109 del 2007), proprio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. e di piena operatività dell'istituto della "*translatio iudicii* dal giudice ordinario al giudice speciale (e viceversa), in caso di pronuncia sulla giurisdizione".

Invero, onde pervenire a tale conclusione (così operando un *revirement* rispetto alla propria consolidata giurisprudenza in materia), la Corte sviluppa, nella pronuncia citata, un percorso argomentativo che tocca anche l'art. 367 c.p.c., della cui applicazione qui si tratta, e che si articola, tra gli altri, nei seguenti passaggi:

- il processo deve tendere ad una sentenza di merito, anzi, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (16 ottobre 1986, n. 220) “il giusto processo è diretto non allo scopo di sfociare in una decisione purchessia, ma di rendere pronuncia di merito, stabilendo chi ha ragione e chi ha torto; onde esso deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale e, nei limiti del possibile, non esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali”;
- donde, la conclusione (suffragata da ampia disamina del contesto normativo di riferimento) che “sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., n. 1 - previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ex art. 111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata -, sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la *translatio iudicii*”;
- in tal modo, infatti, “si consente al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare - così come è iniziato - davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia

processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio giustizia, costituzionalmente rilevante”;

- ed “una volta ritenuto che dopo l'intervento della Cassazione, affinché sia realizzato il principio che il processo deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale, deve farsi luogo alla *translatio iudicii*”, la Cassazione reputa sia “il caso di aggiungere, per ragioni di completezza sistematica, che la trasmigrabilità della causa dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, non richiede necessariamente la pronuncia di queste Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, ma è resa possibile anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione”.

Come risulta piuttosto evidente, è soprattutto quest'ultima proposizione a sostenere autorevolmente l'ipotesi di non ritenere necessaria la preventiva pronuncia delle SS.UU. in punto di giurisdizione e di passare direttamente a declinare la giurisdizione del G.A. nella presente controversia.

**10.6.** Nella medesima direzione concorrono due annotazioni aggiuntive (che, cioè, rafforzano il quadro sin qui tratteggiato, pur non essendo da sé sole in grado di sostenerlo), le quali trovano la propria radice nel vivo della concreta dinamica processuale di questo giudizio.

Come risulta dal suesposto riepilogo dell'andamento del processo, il ricorso di cui si tratta è stato depositato nella Segreteria del Tar il 22 novembre 2007 e spedito a sentenza nel giro di neppure due mesi: le ragioni di questa rapidissima “corsia preferenziale” risiedono non solo nella obiettiva rilevanza in sé della controversia nell'ambito della vita istituzionale del capoluogo di regione, ma anche nella

peculiarità dei meccanismi propri del referendum comunale, che - al pari di quello regionale e nazionale - ne consentono lo svolgimento solo in determinati periodi temporali e, viceversa, lo precludono ove la sua celebrazione dovesse coincidere con differenti consultazioni del corpo elettorale cittadino.

Del resto, queste preoccupazioni sono state esplicitate dal Collegio nel corso della menzionata Camera di Consiglio del 6.12.2007, in cui la data della presente udienza di merito è stata dapprima prospettata ai difensori delle parti e poi stabilita anche nella loro intesa.

Sussiste, dunque, l'esigenza - intrinseca alla causa - che la stessa sia al più presto "rimessa" al Giudice titolare della giurisdizione, affinché le domande (cautelari e di merito) di parte ricorrente trovino compiuta risposta da parte dell'organo giudicante a ciò preposto.

Ma vi è anche un'altra ragione scaturente, questa volta, dall'essere anche il processo amministrativo un processo di parti: infatti, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione di questo Giudice, costituisce la prima domanda/eccezione che il Comune ha coltivato, fin dalla sua costituzione e nella memoria conclusiva prodotta in vista dell'udienza di trattazione della causa nel merito.

Pur non essendo, ovviamente, determinante la circostanza temporale che il regolamento preventivo di giurisdizione sia stato proposto in epoca successiva ai suddetti scritti difensivi, cionondimeno non è del tutto privo di significato che la declaratoria del difetto di giurisdizione corrisponda anche alla prima (in ordine logico e cronologico) e più insistita istanza che la difesa del Comune ha rivolto, all'interno del presente processo, a questo Giudice.

**10.7.** Né, infine, il Collegio ravvisa controindicazioni di sorta alla decisione che si accinge ad assumere: alla possibile obiezione circa lo scenario che si aprirebbe, nel caso in cui anche il Giudice ordinario dovesse dichiararsi sfornito di giurisdizione, ha già risposto la menzionata sentenza n. 4109/2007 delle Sezioni Unite, laddove ha testualmente osservato che:

*“seppure la sentenza del giudice di merito - sia esso ordinario che amministrativo, tributario o contabile - declinatoria della giurisdizione, a differenza di quella delle Sezioni Unite della Cassazione, non imponga, al giudice del quale è stata affermata la giurisdizione, di adeguarsi a tale pronuncia, onde il giudice “ad quem”, innanzi al quale la causa fosse riassunta, potrebbe a sua volta dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, occorre considerare che, in tal caso, alle parti, per la soluzione del conflitto negativo di giurisdizione, è dato il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, sicchè il previsto meccanismo correttivo della denunciata situazione di stallo, nel rispetto del principio che ogni giudice è giudice della propria giurisdizione, consente, nella soluzione del conflitto, di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione, innanzi al quale è resa praticabile la translatio iudicii.”*

**10.8.** In ogni caso, la sola statuizione sulla giurisdizione non pregiudica alcunché in ordine alla pretesa sostanziale dedotta in causa, essendo principio pacifico che le sentenze dei giudici ordinari di merito e quelle dei giudici amministrativi statuenti sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale e a dispiegare effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese (Cass., Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 95; e di recente: TAR Palermo, 10 maggio 2007, n. 1340), onde alcuna preclusione può discendere dalla presente pronuncia di tal natura.

**11.1.** Alla stregua di quanto precede, il Collegio ritiene, pertanto, di dover declinare la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario.

**11.2.** Quanto alla conseguente *translatio iudicii*, ferma restando la “trasmigrazione” del processo innanzi all’AGO, si pone il problema di quale sia il concreto meccanismo della riassunzione, stante che, per la più volte richiamata decisione n. 4109/2007 delle SS.UU. - che hanno tratto la regola generale della salvezza degli effetti della domanda dall’art. 50 c.p.c. - la disciplina processuale è completa, poiché la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione segue in ogni caso la disciplina (ivi) dettata dal codice di rito; mentre per la Corte Costituzionale (si veda l’altrettanto nota e di poco successiva sentenza 12 marzo 2007, n. 77, sempre in tema di *translatio iudicii*) questa è materia di intervento del legislatore ordinario, il quale - “ferma l’esigenza di disporre che ogni giudice, nel declinare la propria giurisdizione, deve indicare quello che, a suo avviso, ne è munito” – “è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della riassunzione (forma dell’atto, termine di decadenza, modalità di notifica e/o di deposito, eventuale integrazione del contributo unificato, ecc.) sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata” (cfr. capo 8).

Il che non è, tuttavia, ad oggi avvenuto.

**11.3.** In tale situazione di incertezza normativa, questa Sezione ha, di recente, (20 dicembre 2007, n. 4530) ritenuto di procedere come segue.

In primo luogo, ha richiamato le indicazioni sin qui offerte dalle prime pronunce dei Giudici “speciali”, che si sono orientati nel senso:

- di puntualizzare (una volta riconosciuto il proprio difetto a conoscere di un determinato giudizio e con espresso richiamo alla sentenza Corte

Costituzionale 12 marzo 2007, n. 77) “la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta” dinanzi a loro, nei confronti del Giudice ordinario eventualmente adito (per questa Sezione: 26.10.2007, n. 2514); ovvero “la conservazione degli effetti della domanda originaria nel processo riassunto” (T.R.G.A. – Bolzano, 28 novembre 2007, n. 349);

- di ritenere (in ossequio alla sentenza Cass., sez. un., n. 4109 del 2007) che la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice *ad quem*, dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione, debba avvenire “nei modi previsti dall'art. 50, c.p.c.” (Tribunale sup.re acque, 12 aprile 2007, n. 56).

Secondariamente, ed in attesa dell'intervento legislativo auspicato dalla Corte Costituzionale, questa Sezione ha manifestato l'avviso che la soluzione processuale più convincente sia, per l'appunto, quella risultante dalla miscela tra i rispettivi enunciati delle richiamate sentenze del Giudice delle leggi e della Corte regolatrice della giurisdizione, limitandosi, pertanto, a precisare:

- o per un verso, la salvezza e la conservazione degli effetti della domanda (avanzata nel giudizio amministrativo) nel processo (eventualmente) riassunto innanzi al Giudice ordinario, titolare della giurisdizione;
- o per l'altro, che tale riassunzione soggiace al disposto di cui all'art. 50 c.p.c. e ai termini ivi previsti.

Infine, la Sezione ha osservato che tale soluzione coincide, peraltro, con quella recentemente indicata da autorevole dottrina, in sede di commento alle sentenze *de quibus* e di conseguente disamina del tema della *translatio iudicii* nei rapporti tra giurisdizioni.

**11.4.** Il Collegio ritiene, anche in questa circostanza, di confermare tale avviso, sia perché non sono intervenute novità sul piano normativo e giurisprudenziale; sia perché gli ulteriori commenti, nel frattempo invece apparsi in dottrina, sono orientati pressoché concordemente in senso favorevole alla diretta applicazione delle norme del codice di procedura civile, specie se, come nell'ipotesi che qui ricorre, il processo non debba essere riassunto dinanzi al Giudice amministrativo (nel qual caso potrebbero porsi problemi di coerenza con una disciplina processuale che stabilisce un termine decadenziale di soli sessanta giorni per la proposizione dell'azione).

**11.5.** Piuttosto il problema che potrebbe porsi, nello specifico caso in esame, è quello di un eventuale “ingorgo processuale”, giacché il fascicolo di causa è unico e deve “trasmigrare” dinanzi al Giudice ordinario, mentre – avendo proposto il regolamento preventivo di giurisdizione – il Comune ne ha, a tal fine, consequenzialmente richiesto la trasmissione alla Cancelleria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ma soccorre nuovamente, sotto questo profilo, la giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite che, anche di recente (3 marzo 2006, n. 4666), hanno fatto “*applicazione del principio di diritto secondo il quale la natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione, rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza è stata proposta, comporta che il venire meno del procedimento principale travolge necessariamente il procedimento incidentale, non sussistendo più il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. S.U. n. 11328 del 2005; n. 12365 del 2004)*”.

In quella circostanza, il principio è stato applicato dalle SS.UU. in relazione al fatto sopravvenuto costituito dalla sentenza, con la quale il Tar di Lecce, 2<sup>a</sup> Sez., aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso, in pendenza del quale i ricorrenti avevano proposto istanza di regolamento preventivo della giurisdizione.

Il Collegio ritiene che, avendo le Sezioni Unite riconosciuto siffatta valenza “caducante” ad una mera pronuncia giurisdizionale amministrativa in rito e non in merito, pari incidenza sul regolamento preventivo possa rivestire la presente pronuncia che chiude, sempre in rito ed in solo punto di giurisdizione, il presente procedimento *a quo*.

Conseguentemente, va disattesa l’istanza del Comune di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria delle SS.UU., dovendosi piuttosto disporre che alla medesima Cancelleria sia trasmessa, a cura della Segreteria di questa Sezione, copia della presente sentenza, con riferimento al ricorso n. 931/2008, ivi depositato dal Comune di Bologna.

**11.6.** Considerazioni analoghe a quelle svolte nella decisione della Corte di Cassazione da ultimo richiamata sub 11.5. (l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di giurisdizione attrae, nella sfera di inammissibilità, l’azione incidentale che in esso si inserisce) determinano la conseguente inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal Comune di Bologna.

**12.1.** In conclusione e stante il difetto di giurisdizione, in materia, del Giudice amministrativo in favore di quella del Giudice ordinario, il ricorso va dichiarato inammissibile, con gli ulteriori effetti precisati al capo 11.3. che precede e cioè che la successiva riassunzione soggiace al disposto dell’art. 50 c.p.c..

A tale fine, per la riassunzione di parte innanzi al Giudice ordinario competente, il Collegio ritiene - stanti le evidenziate esigenze di rapidità processuale inerenti alla causa - di fissare il termine “breve” di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o previa notificazione della presente sentenza.

**12.2.** Per effetto della declaratoria che precede, va, poi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Bologna.

**12.3.** Quanto alle spese di lite, appare equa l’integrale compensazione delle stesse tra le parti, avuto riguardo ai complessivi tratti di peculiarità e parziale novità delle questioni processuali trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, così decide in ordine al ricorso in epigrafe, al relativo ricorso incidentale ed alle varie istanze in seno ad esso proposte:

- 1) respinge, per quanto addotto in motivazione, le istanze di sospensione del giudizio *ex art. 367 c.p.c.* e di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proposte dal Comune di Bologna;
- 2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario e, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso principale in epigrafe, ai sensi e per gli effetti precisati in motivazione;
- 3) dichiara, conseguentemente, inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Bologna;

- 4) fissa, per la riassunzione di parte innanzi al Giudice ordinario competente, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o previa notificazione della presente sentenza;
- 5) manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza alla predetta Cancelleria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento al ricorso n. 931/2008, ivi depositato dal Comune di Bologna;
- 6) compensa, tra le parti, le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 17 Gennaio 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. rel. est. F.to Giorgio Calderoni

Depositata in Segreteria in data 24.1.2008

Bologna, li 24.1.2008

Il Segretario

f.to Luciana Berenga